



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

96/2014
Luglio/4/2014 (*)
Napoli 4 Luglio 2014

Inaugurato, dall'Agenzia delle Entrate, il nuovo portale telematico denominato "MOSS" dedicato agli operatori del commercio elettronico, telecomunicazioni e servizi radiotelevisivi per dichiarare e versare l'Iva.

Dal prossimo 1° ottobre, le imprese che vendono servizi di *e-commerce*, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione a privati consumatori potranno registrarsi via internet al "**MOSS**" (*id*: **Mini one stop shop**) in Italia, per poter prestare, **dal 1° gennaio 2015, i loro servizi ai consumatori dell'UE senza dover aprire una posizione Iva negli altri stati membri.**

Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 17 giugno 2014. In vista delle modifiche al luogo di tassazione dei predetti servizi e alle modalità di adempimento degli obblighi d'imposta, che scatteranno l'anno prossimo, dunque, l'Amministrazione si porta opportunamente avanti con i lavori, anticipando il legislatore che non ha ancora recepito formalmente le novità previste dalla **direttiva 2008/8/Ce.**

Ecco le nuove regole dal 2015.

Secondo le disposizioni vigenti, le prestazioni di *e-commerce* "*diretto*", avente cioè ad oggetto servizi o beni immateriali, rese nei confronti di privati consumatori (*id*: **business to consumer o "B2C"**), sono soggette all'Iva e

con le relative aliquote nel Paese in cui è stabilito il fornitore, in base alla regola generale dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972.

Fanno eccezione le prestazioni rese da **soggetti stabiliti fuori dell'UE** a privati consumatori dell'UE, che sono invece tassate nel Paese membro in cui è stabilito il destinatario (art. 7-sexies, lett. f, DPR n. 633/1972), **nonché le prestazioni rese a consumatori stabiliti fuori dell'UE, che sono escluse dall'applicazione dell'imposta** (art. 7-septies, lett. i).

Dal 1° gennaio 2015, per effetto di quanto già previsto dalla direttiva 2008/8/Ce, le prestazioni in parola si considereranno effettuate **nel Paese in cui è stabilito il destinatario del servizio** (con eventuale facoltà per gli stati membri di avvalersi anche del criterio del luogo di utilizzazione); fermo restando tale facoltà, sarà quindi adottato negli scambi **"B2C" il principio di tassazione "a destinazione" previsto per le tali prestazioni**. A titolo di esempio, mentre oggi il fornitore italiano che vende un libro o un brano musicale elettronico a un privato consumatore stabilito in Germania addebita l'Iva italiana all'aliquota del 22%, dall'anno prossimo dovrà addebitare l'Iva tedesca al 19%.

Pertanto, in funzione della descritta modifica del luogo di tassazione, **allo scopo di semplificare gli adempimenti delle imprese ed evitare loro di doversi identificare ai fini Iva**, direttamente o mediante rappresentante fiscale, **nei diversi paesi dell'UE**, la direttiva prevede di estendere il regime speciale del cosiddetto *mini sportello unico* (id: **MOSS**), del quale possono attualmente avvalersi solo le imprese extracomunitarie che prestano servizi elettronici a privati UE (art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/72). Questo regime speciale sarà infatti esteso, **in via opzionale**, anche alle imprese comunitarie, nonché, dal punto di vista oggettivo, ai servizi di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione a privati consumatori.

In sintesi, dall'anno prossimo i consumatori Ue che acquistano servizi di *e-commerce*, di telecomunicazione e di tele-radiodiffusione si vedranno addebitare in ogni caso l'Iva del Paese in cui sono residenti; le imprese, dal canto loro, **potranno evitare di registrarsi in ciascun paese del consumo, optando per il regime del mini sportello unico**.

L'operatore che sceglie di avvalersi di questo regime speciale, presenterà la dichiarazione ed eseguirà **i versamenti d'imposta cumulativi**

esclusivamente presso l'amministrazione finanziaria del Paese UE di identificazione, la quale provvederà a "*girare*" le informazioni e i pagamenti al paese del consumo.

Gli operatori extraUe potranno continuare a scegliere liberamente il Paese nel quale identificarsi, **mentre quelli comunitari, se optano per il regime in esame, dovranno registrarsi (esclusivamente) nel Paese in cui sono stabiliti.**

Queste novità, non sono ancora state recepite nell'ordinamento interno. Si tratta, però, di norme comunitarie, che dovranno applicarsi obbligatoriamente in tutti gli stati membri alla data fissata del 1° gennaio 2015.

L'amministrazione fa pertanto sapere che a partire **dal 1° ottobre 2014** sarà attiva la procedura che permetterà agli operatori (Ue ed extraUe) che decideranno di optare per il regime dello sportello unico di registrarsi in Italia e di presentare le dichiarazioni trimestrali attraverso il portale *web* dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che sceglierà di utilizzare il mini sportello sarà tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati dell'Unione europea ed è vincolato alla decisione presa per tutto l'anno e per i due successivi.

Sul sito internet dell'Agenzia, può essere consultata una scheda informativa sulla nuova disciplina Iva delle prestazioni di servizi in esame.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT